

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OLTRE IL BORGO"

Definizione e finalità

Art.1

L'Associazione Culturale Oltre il Borgo costituita in Piazza F.Cribellati, 2 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico e apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, didattiche, formative, informative, ricreative e turistiche, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci, garantendo pari opportunità tra uomo e donna. Collegare la cultura e l'arte al territorio del comune di Borgo Priolo e dei comuni limitrofi, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi storici nonché del paesaggio e dei prodotti tipici.

L'Associazione si prefigge di sollecitare, favorire, programmare, organizzare e realizzare spettacoli teatrali e musicali, rassegne a tema, manifestazioni culturali, proiezioni cinematografiche, eventi che fanno riferimento all'arte, alla letteratura, al teatro al cinema, alla musica, alla danza, al fumetto, alla fotografia, al folklore, alla pittura, all'artigianato, individuando luoghi, spazi e contesti all'aperto e al chiuso atti ad accogliere le attività elencate. E' anche negli scopi dell'Associazione la pubblicazione di giornali periodici, e bollettini informativi, newsletters, siti Internet, libri ed attività editoriali in genere, la produzione e la diffusione di materiali audiovisivi e cinematografici; l'attività di valorizzazione etno-eno-gastronomiche e qualunque attività sportiva che possa proporsi come motivo di incontro e aggregazione fra persone così come qualunque attività di gemellaggio con paesi e culture diverse.

In questo ambito potranno essere organizzati spettacoli, mostre, conferenze e dibattiti, seminari, convegni e corsi anche in collaborazione con altri enti ed associazioni aventi analoghe finalità.

L'Associazione potrà anche avvalersi di collaborazioni occasionali per lo svolgimento delle attività. Queste collaborazioni potranno essere fornite dai soci o da soggetti non associati.

Le cariche elettive e la partecipazione degli organismi dirigenti dell'Associazione sono da intendersi sempre a titolo gratuito: l'Associazione potrà eventualmente corrispondere dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute (dietro adeguata documentazione delle stesse).

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

I Soci

Art.3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e ne condivida gli ideali; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

I soci sono divisi in tre categorie: Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori.

I Soci Ordinari ed i Soci Onorari devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e godono del diritto di voto in Assemblea.

I Soci Sostenitori non godono del diritto di voto in Assemblea.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Art.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e previo pagamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel registro dei soci relativo alla categoria di appartenenza. La categoria di appartenenza del socio viene stabilita ed assegnata dal Consiglio Direttivo. E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci con diritto di voto alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.5

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

I Soci Ordinari e Onorari hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e l'approvazione e le modifiche dello statuto.
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale.

Art.6

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. Le quote sociali non sono rimborsabili.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art.7

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- fondo di riserva;
- beni mobili e immobili.

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art.8

L'Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea, tutti i soci che ne hanno diritto e che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso pubblico scritto e affisso all'albo della sede contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art.9

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Art.10

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno ed ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che di previsione;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputerà necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un

quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Delle delibere assembleari dovrà essere fatto relativo verbale a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea. Tale verbale ed eventuali documenti allegati, dovranno essere esposti presso la sede sociale dell'Associazione.

Gli organismi dirigenti

Art.11

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica un anno ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art.12

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Art.13

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa l'ammissione e la categoria dei Soci e stabilire le quote annuali;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Scioglimento dell'Associazione

Art.14

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in Assemblea Straordinaria valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità

Disposizioni finali

Art.15

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile delle leggi vigenti.